

L'impresa Agricola Fiscalità nel settore agricolo

Franco Corzani per Ancot

Studio Corzani – Teamkune rete interprofessionale di consulenza alle imprese

Forli-Cesena Ravenna Bologna Modena – www.teamkune.it

Definizione Civilistica di imprenditore Agricolo

Art. 2135 CC. - Imprenditore agricolo

[1] E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

[2] Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

[3] Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Postulati nuova definizione art. 2135 c.c. a seguito dlgs 228/2001

- Non è più richiesto che le attività di trasformazione vengano svolte rispettando l'esercizio normale dell'agricoltura con la conseguenza che ogni attività di trasformazione di prodotti agricoli propri ha natura agricola (macellazione di animali, produzione di conserve, produzione di energia o di biogas ecc.)
- Viene introdotto il principio della prevalenza e quindi l'impresa agricola può acquistare beni anche da terzi, i quali ove vengano integrati con i propri, realizzano comunque un'attività agricola. La prevalenza viene misurata in quantità, ma non viene considerata agricola la vendita di prodotti che non hanno avuto una integrazione con quelli ottenuti in azienda: il commercio parallelo di prodotti acquistati da terzi non ha natura agricola;
- Rientrano fra le attività connesse anche le prestazioni di servizi svolte utilizzando prevalentemente le attrezzature e le risorse dell'azienda agricola.

Forme giuridiche

- **Impresa individuale**
- **Società di persone**
 - Società Semplice
 - Società in nome collettivo
 - Società in accomandita Semplice
- **Società di capitali**
 - Società per azioni
 - Società in accomandita per azioni
 - Società a responsabilità limitata
 - Società cooperative agricole
 - Consorzi in agricoltura

Adempimenti iniziali

- **Iscrizione al registro delle imprese**

- Iscrizione presso la CCIAA competente per provincia nella sezione speciale imprese agricole;
- L'iscrizione deve avvenire entro 30 gg dall'inizio dell'attività;
- Iscrizione tramite un CAA (Centro di Assistenza Agricola autorizzato) all'anagrafe delle aziende agricole
- Presupposto è la titolarità di un'attività non la proprietà del terreno.

Adempimenti iniziali

- **Adempimenti di inizio, variazione e cessazione dell'attività.**

-- dichiarazione di inizio attività presso qualunque l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate con individuazione codice attività;

-- L'iscrizione (o anche le variazioni) devono avvenire entro 30 gg dall'inizio dell'attività (costituzione per le società);

-- Attribuzione del numero di partita IVA che resterà sempre lo stesso.

Decreto legislativo del 29/03/2004 n. 99

Soggetti ed attività in agricoltura

Per quanto riguarda le figure giuridiche specifiche in agricoltura portatori di diritti particolari, con il decreto legislativo n.99 del 2004, successivamente modificato dal decreto legislativo n.101 del 2005, è stata introdotta nell'ordinamento la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) e si è definita una nuova disciplina delle società agricole.

La figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP)

- Sostituisce quella di imprenditore agricolo a titolo principale (IATP) introdotta dal decreto legislativo n.228 del 2001 (adeguando in questo modo l'ordinamento interno alla nuova disciplina comunitaria in materia, definita dal regolamento CE n.1257/1999), viene riconosciuta a chi, in possesso di specifiche conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi da tali attività almeno il 50% del proprio reddito globale. Per i soggetti che operino nelle zone svantaggiate (come definite dalla normativa comunitaria) i requisiti suddetti sono ridotti al 25%.

La figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP)

- All'imprenditore agricolo professionale (IAP), se iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale, viene riconosciuto uno trattamento fiscale fortemente agevolato, con l'attribuzione delle medesime agevolazioni tributarie (per quanto attiene alle sole imposte indirette) e creditizie previste dalla normativa vigente a favore dei coltivatori diretti.
- La competenza relativa all'accertamento dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento della qualifica (IAP) spetta alle regioni.

Le Società' in agricoltura art. 2 dlgs 99/2004

Per quanto riguarda la forma societaria in agricoltura, alle società agricole qualificate come IAP sono state innanzitutto estese le agevolazioni tributarie e creditizie previste per i coltivatori diretti.

Le Società' in agricoltura art. 2 dlgs 99/2004

La qualifica di IAP può essere riconosciuta, a condizione che almeno un socio sia in possesso di tale qualifica,

Alle società che abbiano come oggetto sociale esclusivo l'esercizio di attività agricole.

Alle società agricole qualificate come IAP sono estese le agevolazioni tributarie e creditizie previste per i coltivatori diretti.

IVA in agricoltura

Decreto del Presidente della Repubblica del
26/10/1972 n. 633 -

- Regime normale

Articolo 34

- Regime speciale per i produttori agricoli

Articolo 34 bis

- Attivita' agricole connesse.

Art. 34-ter.

- (Regime fiscale per raccoglitori occasionali)

Regimi IVA in agricoltura

- Cessione di beni compresi nella Tabella A Parte I allegata al DPR 633/1972 (tutti beni non trasformati ad eccezione di vino, olio e formaggi);
- Cessioni di beni non compresi nella Tabella A e non trasformati ma venduti allo stato originario;
- Cessioni di beni trasformati ottenuti con attività connesse e non compresi nella Tabella A;
- Prestazioni di servizi quali attività connesse;
- Cessione di beni commercializzati;
- Prestazioni di servizi NON come attività connesse.

Registri obbligatori

- Registro delle fatture di acquisto;
- Registro delle fatture di vendita;
- Registro dei corrispettivi (se vengono poste in essere operazioni certificate mediante scontrino o ricevuta fiscale);
- Registro di carico e scarico degli animali allevati (per le imprese di allevamento);

Regime normale per la determinazione dell'IVA.

Regole valesole solo per i soggetti che per opzione o per obbligo applicano tale regime.

Iva a debito (IVA applicata sulle operazioni di vendita)

Iva a credito (IVA su acquisti di beni e servizi)

= **differenza positiva** (debito verso l'erario)

differenza negativa (credito verso l'erario)

Regime normale per la determinazione dell'IVA.

Esempio:

Vendita Mele per imponibile = Euro 40.000

Aliquota Mele = 4%

Acquisto concimi e antiparassitari per imponibile = Euro 3.000

Aliquota concimi ed antiparassitari = 20%

Spese Telefono cellulare imponibile = Euro 100

Aliquota Telefono cellulare = 20%

Regime normale per la determinazione dell'IVA.

Esempio:

Bene	Imponibile	IVA	Totale	Liquidazione
Mele	40.000	1.600	41.600	+ 1.600
Concimi	3.000	600	3.600	- 600
Telefono	100	20	120	- 10
Liquidazione (Iva da versare)				+ 990

Cessione di beni compresi nella Tabella A Parte I allegata al DPR 633/1972

REGIME SPECIALE.

- Regime speciale di detrazione e non di applicazione dell'imposta;
- Si applica ai produttori agricoli che esercitano le attività di cui all'art. 2135 singolarmente o associati;
- Si applica solo alle cessioni di prodotti compresi nella Tabella A;
- Regime di determinazione dell'IVA forfettario quindi perdono ogni rilevanza le fatture di acquisto in quanto tutta l'IVA a credito diventa indetraibile;

Cessione di beni compresi nella Tabella A Parte I allegata al DPR 633/1972

CARATTERISTICHE DEL REGIME SPECIALE.

- 1) L'IVA sulle vendite si calcola normalmente applicando le aliquote ordinarie (salvo eccezioni per esonerati e cessioni a cooperative in regime speciale quando anche socio è in regime speciale);
- 2) La detrazione dell'IVA viene determinata **FORFETTARIAMENTE** applicando all'ammontare delle cessioni dei prodotti agricoli compresi nella Tabella A le cd **PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE**

Cessione di beni compresi nella Tabella A Parte I allegata al DPR 633/1972

Esempio:

Percentuale di compensazione MELE = 4%

Bene	Imponibile	IVA	Totale	Liquidazione
Mele	40.000	1.600	41.600	+ 1.600
Detrazione percentuali di compensazione	40.000	1.600		- 1.600
Liquidazione				0

Cessione di beni compresi nella Tabella A Parte I allegata al DPR 633/1972

**Agli agricoltori che optano per il regime speciale ed hanno
l'obbligo della separazione delle attività' ai sensi art.
36 comma 4 si possono applicare due diversi regimi
IVA:**

- 1) Regime speciale ;
- 2) Regime ordinario

Regime speciale di esonero

Applicabilita':

- 1) Agricoltori che, nell'anno precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a Euro 7.000,00
- 2) Composto per almeno 2/3 da prodotti compresi nella Tabella A

Regime speciale di esonero

Effetti:

- 1) Alle cessioni e conferimenti di prodotti agricoli compresi nella Tabella A si applicano **NON** le aliquote ordinarie ma le percentuali di compensazione;
- 2) Le operazioni di cessioni devono essere **AUTOFATTURATE** da parte degli acquirenti;
- 3) Non vi è l'obbligo di fatturazione (se non con autofattura), registrazione anche dei corrispettivi, liquidazione e dichiarazione.
- 4) E' sufficiente conservare e numerare le fatture di acquisto e le autofatture.

Regime speciale di esonero

Cessazione:

- 1) In caso di superamento del limite di Euro 7.000,00 ma viene mantenuto il limite dei 2/3 il regime di esonero cessa dall'esercizio successivo;
- 2) Se invece le cessioni di prodotti compresi nella Tabella A effettuate in corso d'anno sono inferiori ai 2/3 il regime di esonero cessa nello STESSO ANNO con obbligo di versamento dell'imposta (su operazioni diverse)

Regime speciale di esonero

Rinuncia:

- 1) La rinuncia vincola il contribuente per tre anni;
- 2) Se si rinuncia al regime di esonero si può optare per qualunque altro regime speciale (semplificato e ordinario) o normale.

Regime speciale ordinario

Applicabilità:

- 1) Agricoltori che, nell'anno precedente, hanno realizzato un volume d'affari superiore a Euro 7.000,00 ;
- 2) Agricoltori che, nell'anno precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a Euro 7.000,00 ma composto per meno di 2/3 da prodotti compresi nella Tabella A.

Cessioni di beni non compresi nella Tabella A e non trasformati ma venduti allo stato originario

- Non si applica lo speciale regime di detrazione a mezzo delle percentuali di compensazione;
- Applicazione delle aliquote ordinarie;
- Detraibilità dell'IVA sui costi direttamente per acquisti di beni non ammortizzabili e per servizi **SPECIFICATAMENTE** utilizzati per la produzione di tali beni e servizi non indicati in Tabella A.

Cessioni di beni trasformati ottenuti con attività connesse e non compresi nella Tabella A

- Regime di determinazione forfettaria;
- IVA da pagare si ottiene riducendo del 50% l'imposta applicata sulle operazioni di cessione;

Esempio:

Vendita di vasetti di marmellata per Euro 10.000 + IVA 20%;

IVA a debito = Euro 1.000:

IVA a credito detrazione forfettaria = $1.000 * 50\% = 500$;

IVA da versare = Euro 500

Prestazioni di servizi quali attività connesse

Detrazione forfettaria al 50%

Cessione di beni commercializzati e Prestazioni di servizi NON come attività connesse.

Non è possibile applicare la detrazione forfettaria ma si dovrà applicare l'imposta nei modi normali non potendo usufruire, per le cessioni di beni, nemmeno del regime speciale.

Riepilogo

- 1) Se l'attività di trasformazione realizza solo prodotti non compresi nella tabella A (marmellate, conserve) ottenuti con prodotti prevalentemente propri, l'intera imposta risultante dall'unica contabilità usufruisce dell'abbattimento del 50%;
- 2) Se l'impresa agricola vende prodotti agricoli allo stato originario e ANCHE prodotti trasformati non compresi nella tabella A e tiene contabilità separata, l'Iva relativa alle operazioni imponibili risultanti dalla contabilità separata è soggetta alla detrazione forfettaria;

Riepilogo per IVA:

- 1) Le prestazioni di servizio usufruiscono della detrazione forfettaria del 50%;
- 2) Se la cessione riguarda beni semplicemente commercializzati l'Iva relativa è dovuta nei modi ordinari e non si applica il forfait;
- 3) Se la cessione o la prestazione è occasionale si applica il forfait.

Fatturazione

Fatturazione nei casi di conferimenti a cooperative:

- 1) **Conferimenti di soci in regime speciale:** il momento impositivo si verifica all'atto del pagamento del prezzo (acconti o saldo) da parte della cooperativa;
- 2) **Conferimento di soci in regime ordinario:** occorre fare riferimento al momento di consegna del bene. Nel caso di prodotti con prezzo da determinare la fattura va effettuata entro il 15mo giorno del mese successivo a quello di determinazione del prezzo.

Vendita di prodotti agricoli al dettaglio

- Obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante emissione di scontrini fiscali (anche manuali o prestampati) o ricevute in relazioni a tutti quei beni per i quali il cliente non richiede la fattura;
- L'obbligo grava solo su chi opera in **regime normale** non su chi opera in regime speciale e cede solo beni compresi nella Tabella A. In pratica l'esonero viene meno se il produttore agricolo rinuncia al regime speciale ovvero nel caso di cessione di prodotti diversi da quelli previsti dalla Tabella A o, ancora, qualora ceda prodotti che, pur rientrando nella tabella A, non sono propri

Imposte dirette

L'esercizio dell'attività agricola può dar luogo a due differenti tipologie di reddito:

- **reddito fondiario**

- Articolo 27 Tuir 917/1986 - Reddito dominicale dei terreni

- Articolo 32 Tuir 917/1986 - Reddito agrario.

- **reddito di impresa**

Reddito fondiario

Si distingue in:

- 1) Reddito domenicale: fa riferimento al solo possesso del terreno;
- 2) Reddito agrario: remunera il capitale di esercizio e l'organizzazione impiegati nell'esercizio dell'attività agricola.

Reddito fondiario

Fanno riferimento al reddito fondiario:

- 1) Imprenditori individuali;
- 2) Imprese familiari;
- 3) Società semplici;
- 4) Persone fisiche;
- 5) Enti non commerciali.

IMPOSTE SUI REDDITI

Norma fiscale vigente dal 1/1/2004 (art. 32 del TUIR – ex art. 29)

Art. 32 - Reddito agrario

[1] Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d' esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell' esercizio di attività agricole su di esso.

[2] Sono considerate attività agricole:

- a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- b) l' allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l' utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- c) **Le attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorchè non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al 1 comma, con decreto del ministero dell'economia e delle finanze su proposta del ministro delle politiche agricole e forestali.**

[3] Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell' agricoltura e delle foreste è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma secondo, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata.

[4] Omissis.

IMPOSTE SUI REDDITI

- 1) Viene eliminato il riferimento all'esercizio normale dell'agricoltura;
- 2) Vengono comprese attività prima non prese in considerazione (conservazione);
- 3) Viene prevista una lista di prodotti da aggiornarsi ogni due anni.

IMPOSTE SUI REDDITI

I prodotti compresi nella lista, ottenuti (quindi non commercializzati) grazie alle attività connesse, non dovranno più essere soggette al reddito di impresa.

Tutta l'attività sarà assoggettata al solo reddito agrario.

IMPOSTE SUI REDDITI

Produzione di vegetali

Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.

IMPOSTE SUI REDDITI

Produzione di vegetali

- 1) Art. 32 Tuir (ex art. 29 del Tuir) fa rientrare nel reddito agrario le produzioni in serra se svolte su una superficie che eccede il doppio del terreno sul quale insistono;
- 2) siamo in presenza di attività dirette alla produzione di vegetali o meglio alle coltivazioni in serra realizzate su più di due piani produttivi;
- 3) la nuova disposizione introdotta dal co. 1 dell'art. 78-bis del TUIR semplifica la determinazione del reddito relativo alla parte eccedente tale limite:

il reddito relativo alla parte eccedente (che mantiene la natura di reddito di impresa) corrisponde al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.

IMPOSTE SUI REDDITI

Produzione di vegetali

Esempio:

Terreno: mq 300

Reddito Agrario = 3.000 Euro

Superficie produttiva serra: mq 800

Occorre determinare il reddito per 200mq in quanto parte eccedente: $(800\text{mq} - (300 \text{mq} * 2))$.

Se per 300 mq il RA è uguale a 3.000 Euro

Per 200 mq il reddito sarà uguale a 2.000 Euro ovvero:

$$(3.000 \times 200 : 300) = 2.000 \text{ Euro.}$$

Tale reddito anche se determinato forfetariamente viene rimane nell'alveo dei **redditi di impresa**.

Totale da dichiarare = Euro 5.000 $(3.000+2.000)$

IMPOSTE SUI REDDITI

Attività connesse per prodotti non compresi nella lista

Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 32, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento.

IMPOSTE SUI REDDITI

Attività connesse per prodotti non compresi nella lista

Esempio:

Produzione di marmellata.

Produzione propria = 1.000 Kg

Frutta acquistata in misura non prevalente = 400 kg

Marmellata prodotta = 1.500 barattoli

Prezzo di vendita cadauno = Euro 2

Corrispettivi = $1.500 * 2 = 3.000$ Euro

Reddito imponibile = $\text{Euro } 3.000 * 15\% = \text{Euro } 450$

IMPOSTE SUI REDDITI

Attività connesse per prodotti non compresi nella lista

Tale regime si può applicare in presenza di attività connesse dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione e valorizzazione di prodotti prevalentemente di produzione dell'imprenditore agricolo ma non compresi nella lista biennale.

Tale coefficiente si applica a tutte le operazioni registrate o da registrare ai fini IVA.

Vengono considerate anche le operazioni esenti ma non quelle escluse.

Vengono considerate le cessioni di beni ammortizzabili e quindi non le plusvalenze.

IMPOSTE SUI REDDITI

Attività connesse di prestazioni di servizi

Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle *operazioni registrate o soggette a registrazione* agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del *25 per cento*.

IMPOSTE SUI REDDITI

Attività connesse di prestazioni di servizi

Siamo in presenza di prestazioni di servizi svolte nei confronti dei terzi nei limiti dell'art. 2135 del codice civile

Tale coefficiente si applica a tutte le operazioni registrate o da registrare ai fini IVA.

Vengono considerate anche le operazioni esenti ma non quelle escluse.

Vengono considerate le cessioni di beni ammortizzabili e quindi non le plusvalenze.

IMPOSTE SUI REDDITI

Attività connesse occasionali

Per quelle attività connesse che non rientrano nell'art. 32 co. 2 lett. c (lista prodotti) si applicano gli stessi coefficienti di redditività visti.

Non è quindi possibile detrarre dall'ammontare percepito le spese sostenute ma è necessario applicare il coefficiente di redditività all'ammontare percepito.

IMPOSTE SUI REDDITI

- 1) Tali disposizioni si applicano solo agli imprenditori individuali e alle società semplici;
- 2) *E' un regime naturale;*
- 3) E' possibile optare per il regime ordinario mediante opzione in dichiarazione annuale redditi dell'anno precedente;
- 4) **IN OGNI CASO QUESTI REGIMI NON SI APPLICANO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE CHE RESTA REDDITO DI IMPRESA.**

Riepilogo

Relativamente alle **attività connesse** si possono verificare quattro diverse ipotesi di tassazione:

- 1) l'attività di trasformazione ha come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente sul fondo e nell'allevamento e i beni ottenuti sono compresi nell'elenco ministeriale: non si verifica alcun reddito aggiuntivo e la tassazione rientra integralmente nel reddito agrario;

Riepilogo

2) l'attività di trasformazione, pur rispettando i limiti della prevalenza, ha per oggetto prodotti finiti non compresi nell'elenco ministeriale: reddito si determina applicando la percentuale del 15% ai corrispettivi IVA;

Riepilogo

3) l'impresa agricola, oltre alla vendita di prodotti propri, rivende anche prodotti acquistati presso terzi senza che non abbiano subito un processo di integrazione con i prodotti propri (es. rivendita vino acquistato in bottiglia oppure ottenuto con uve acquistate ma non mescolate con le proprie, vendita di ortaggi acquistati presso terzi ecc.): l'attività ha natura commerciale e il reddito viene determinato facendo la differenza fra costi e ricavi.

Riepilogo

- 4) La cessione di prodotti ottenuti dalla trasformazione è occasionale e riguarda beni non compresi nell'elenco ministeriale: qualificazione come redditi diversi e tassazione pari al 15% del corrispettivo percepito.

Attività' connessa agrituristica

art.5 Legge 30/12/1991 n. 413

1. I soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che esercitano attività' di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività', al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività' del 25 per cento.
2. I soggetti che esercitano attività' di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.
3. Il contribuente ha facoltà' di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente

Energie rinnovabili-Agroenergia

comma 369 legge finanziaria 2007

Ha esteso ulteriormente la QUALIFICA di attività connessa

-produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche

-produzione e cessione di carburanti ottenuti da produzioni agroforestali produzione e cessione di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli

Sotto il profilo fiscale la qualificazione delle attività agroenergetiche come attività agricole connesse comporta l'applicazione del principio di tassazione del reddito su base catastale in luogo di quella analitica

Energie rinnovabili-Agroenergia - Risoluzione del 27/10/2016 n. 98 - Agenzia delle Entrate -

Società agricola che produce energia fotovoltaica - Esercizio dell'opzione per la tassazione su base catastale

Sintesi:

La risoluzione in esame, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 66 del 2015, chiarisce che, sul piano giuridico, la produzione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è considerata attività agricola connessa ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, in quanto, attività svolta utilizzando una risorsa dell'azienda: il fondo.

Energie rinnovabili-Agroenergia - Risoluzione del 27/10/2016 n. 98 - Agenzia delle Entrate -

Pertanto la società che svolge tale attività agricola connessa può esercitare l'opzione di cui all' art. 1, c. 1093, della legge n. 296 del 2006, che prevede la tassazione dei redditi derivanti dall'attività agricola su base catastale, indipendentemente dai limiti entro i quali tali attività sono ritenute agricole ai fini fiscali e dalle modalità di determinazione del reddito da utilizzare, a condizione che la stessa posseda fin dall'inizio del periodo d'imposta i requisiti soggettivo e oggettivo. Vale a dire l'indicazione di "società agricola" nella propria ragione o denominazione sociale e lo svolgimento esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c.

Energie rinnovabili-Agroenergia - Risoluzione del 27/10/2016 n. 98 - Agenzia delle Entrate -

Il documento precisa altresì che, i redditi derivanti dalla produzione di energia fotovoltaica da parte di una società che esercita l'opzione per la tassazione catastale, rientrano nel reddito agrario per l'energia prodotta nel limite di 260.000 kwh annui e per l'eccedenza sono tassati forfetariamente applicando un coefficiente del 25 per cento qualora tale attività risulti agricola connessa in base ai criteri stabiliti nella circolare n. 32/E del 6 luglio 2009. In caso contrario il reddito relativo all'energia prodotta in misura superiore al predetto limite sarà determinato seguendo le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa, anche se la società ha esercitato l'opzione ai sensi del citato art. 1, c. 1093.

Energie rinnovabili-Agroenergia – L'art.22 del D.L. 66/2014 legge 89/2014 del 27/10/2016 n. 98 – Ade

La legge di stabilità per il 2016 ha mandato a regime la tassazione a reddito di impresa del reddito da agroenergie stabilendo l'applicazione del coefficiente di redditività del 25% ai corrispettivi registrati ai fini IVA per la cessione (escludendo quindi i passaggi interni), non più limitata al reddito agrario.

La tassazione avviene all'interno del quadro RD sez.III

Energie rinnovabili-Agroenergia – L'art.22 del D.L. 66/2014 legge 89/2014 del 27/10/2016 n. 98

continueranno ad essere considerate nel reddito agrario

la produzione di energia elettrica e termica da biogas e
biomasse sino a 2.400.000 kWh/anno

(corrispondente a una potenza di circa 300 kW),

e

da fotovoltaico fino a 260.000 kWh/anno

(corrispondente a una potenza di circa 200 kW)

effettuate dagli imprenditori agricoli

IRAP

- 🏠 Non si applica agli imprenditori agricoli in regime di esonero ed alle attività **Agricole pure** ;
- 🏠 Si applica alle attività connesse (agriturismo, allevamenti eccedentari, ...)
- 🏠 Aliquota 3,90%;
- 🏠 Base imponibile analitica (ricavi-costi di produzione salvo alcuni costi) o forfettaria;

IRAP – Base imponibile

- 1) Soggetti che determinano il reddito dell'attività agraria su base catastale esonerati;
- 2) Allevatori che determinano il reddito eccedentario in modo forfettario (3,90%);
- 3) Imprese agrituristiche in regime forfettario (3,90%);

Imposte indirette – Agevolazioni fiscali per i soggetti IAP-CD

Tipologia	C.D. – IAP persona fisica si INPS	IAP persona fisica no INPS	Società agricola IAP
Acquisto terreni agricoli–ex L.604/54 - “art. 2 comma 4-bis della L. n. 25 del 2010;	I. Registro € 200,00 I. Ipot. € 200,00 I. Catastale 1%	I. Registro 15% I. Ipotecaria € 50 I. Catastale € 50	I. Registro € 200,00 I. Ipot. € 200,00 I. Catastale 1%
Acquisto terreni montani ex–L 601/73	I. Registro € 200,00 I. Ipot. € 200,00 I. Catastale – Esente	I. Registro 15% I. Ipotecaria € 50 I. Catastale € 50	I. Registro € 200,00 I. Ipot. € 200,00 I. Catastale – Esente
Costituzione compendio unico solo per donazioni L..97/94 – D.Lgs 99/04	I. Registro - Esente I. Ipotecaria - Esente I. Catastale – Esente	I. Registro - Esente I. Ipotecaria - Esente I. Catastale – Esente	I. Registro - Esente I. Ipotecaria - Esente I. Catastale – Esente